

INCHIESTA G8: LA CASSAZIONE PROSCIOLGIE VERDINI, "NON AGI' DA DEPUTATO"

6 Febbraio 2013

ROMA - Le condotte "volte a raccomandare il consorzio di imprese per i lavori della ricostruzione post-sismica sono state ritenute esulanti dal ruolo istituzionale di parlamentare ricoperto dal Verdini, risultando esse, evidentemente, tenute in forza del ruolo politico rivestito dallo stesso Verdini, all'epoca, esponente apicale del partito di maggioranza".

Lo scrivono i giudici della Corte di Cassazione, spiegando perché, il 9 gennaio scorso, hanno dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero dell'Aquila e confermato il non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di tentato abuso di ufficio per Denis Verdini e Riccardo Fusi, rispettivamente ex coordinatore nazionale del Popolo della libertà e imprenditore delle costruzioni coinvolto nella primissima ricostruzione post-sisma con il Consorzio Federico II, poi disciolto.

Secondo l'accusa, il deputato del Pdl aveva posto "intenzionalmente in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé e al costruttore Fusi, presidente e socio di riferimento della Btp Spa, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e favorendolo nelle attività a L'Aquila del Consorzio Federico II per l'aggiudicazione degli appalti".

Tra le condotte che erano state contestate a Verdini, quella di "aver accompagnato" Fusi a palazzo Chigi dall'allora sottosegretario Gianni Letta "per raccomandargli la possibilità di lavorare", aver "acquisito l'interessamento del presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi per ogni difficoltà e in previsione della fase successiva a quella dell'emergenza, che sarebbe stata gestita dalla Regione, mettendo personalmente quest'ultimo in contatto con Fusi" ed essersi "interessato a che il carteggio relativo al Consorzio fosse trasmesso, attraverso il sottosegretario Gianni Letta, al Capo Dipartimento della Protezione civile (all'epoca dei fatti, ndr) Guido Bertolaso".

La Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza numero 5895 depositata oggi) ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura dell'Aquila contro la sentenza di proscioglimento, rilevando che le funzioni di parlamentare "si esplicano soltanto attraverso gli atti cosiddetti 'di funzione' che sono soltanto quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, vale a dire gli atti tipici del mandato parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze e interrogazioni, relazioni, dichiarazioni), compiuti nei vari organi parlamentari o paraparlamentari (gruppi), con l'esclusione di quelle attività che, pur latamente connesse con l'esercizio di tali funzioni, ne sono tuttavia estranee, quale l'attività politica extraparlamentare esplicata all'interno dei partiti".

Ne consegue, si legge ancora nella sentenza, "che non possono farsi rientrare nell'attività di parlamentare tutte quelle condotte che non possono vantare alcun collegamento funzionale con l'attività parlamentare, se non meramente soggettivo in quanto poste in essere da persona fisica che è 'anche' membro del Parlamento".

Dunque, "disconoscendosi nelle vicende in esame l'esercizio dell'attività propria del pubblico ufficiale - rileva la Cassazione - viene anche meno l'esistenza in capo al Verdini dell'obbligo di astensione e la sua violazione in ragione delle cointeressenze private con il Fusi".